



# Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

## A.C. T.U. 2236-2618-A

Dossier n° 158/1 - Elementi per l'esame in Assemblea  
16 settembre 2016

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 2236-2618-A
Titolo:	Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Sani Luca; Oliverio Nicodemo Nazzareno
Date:	
approvazione in Commissione:	19 luglio 2016

### Contenuto

Il provvedimento intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la **produzione** e la **commercializzazione dei vini**.

Il provvedimento si compone di **89 articoli**.

Il Titolo I reca **disposizioni introduttive**.

Il Capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia.

Il Capo II definisce (art. 2) l'ambito di applicazione del provvedimento: esso reca le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli, inclusi quelli aromatizzati, e degli aceti.

L'art. 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico.

Il Titolo II reca le norme sulla **produzione e sulla commercializzazione dei vini**.

Il Capo I disciplina *la viticoltura e il potenziale produttivo*, specificando che:

- solo le varietà da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, fatta eccezione per le viti utilizzate a scopo di ricerca e per quelle di conservazione *in situ* del patrimonio genetico autoctono (art. 5);
- per vitigno autoctono italiano si intende il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. L'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari (art. 6);
- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce una schedario viticolo dove deve essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino e contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo (art.7).

Il Capo II disciplina *la produzione e le pratiche enologiche*.

Con l'art. 8, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, sono state apportate talune semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF in merito alla *planimetria dei locali* in cui si articolano gli stabilimenti enologici.

Con l'art. 9 viene definito il *periodo vendemmiale* e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la *fermentazione* o rifermentazione; a questo riguardo è stata estesa tale possibilità non solo per i vini DOP e IGP il cui disciplinare preveda tale lavorazione, ma anche per la produzione di particolari vini, purché individuati dalle regioni con specifico provvedimento.

L'art. 10 fornisce le definizioni di determinati prodotti, mentre l'art. 11 disciplina la produzione di *mosto cotto*; è, quindi, ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché riguardante i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali.

L'art. 12 disciplina la *detenzione di vinacce*, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno.

L'art. 13 disciplina *l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti* e di vini negli stabilimenti promiscui,

prevedendo una comunicazione preventiva.

L'art. 14 enuclea le *sostanze la cui detenzione è vietata* negli stabilimenti enologici mentre l'art. 15 disciplina alcune parziali deroghe al divieto.

L'art. 16 disciplina la *produzione di succhi d'uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8%* mentre l'art. 17 definisce *le condizioni per la detenzione di anidride carbonica, di argo e di azoto*.

Segue la disciplina: dell'elaborazione dei vini frizzanti (art. 18); dei prodotti vitivinicoli biologici (art. 19), della detenzione dei prodotti enologici e chimici, che, nel caso siano richiesti per il funzionamento o la rigenerazione delle attrezzature impiegate possono contenere sostanze non consentite per uso enologico (art. 21); dell'impiego dei pezzi di legno di quercia (art. 22)

Il Capo III è relativo alla *Commercializzazione* e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed in vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione (art. 23-24).

Il **Titolo III** si riferisce alla **Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali**.

La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel D.L.gs n.61/2010, salvo per alcuni aggiustamenti contenuti al **Capo I** (*Norme generali - classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali*) e relativi:

- agli ambiti territoriali, dove è stato specificato che, solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozona purché designate con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di produzione (art. 28);
- alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT nell'ambito del medesimo territorio
- e, tra l'altro, al termine "gran selezione" che non può essere attribuito congiuntamente alla menzione "superiore" e "riserva", fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nella loro denominazione (art. 30).

Nel **Capo II** (*Protezione nell'Unione europea-procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche*) è stato previsto che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP a IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente (art. 31).

Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno cinque anni, e non più da dieci, come attualmente previsto (art. 32).

La *cancellazione* (art. 33) della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per quattro campagne vitivinicole (il meccanismo vigente si basa, ai fini della cancellazione, sul fatto che la rivendica riguardi determinate percentuali del territorio, declinate in maniera differente a seconda se si tratti di DOCG, DOC e IGT).

Nei *disciplinari di produzione* (art. 34) deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. E' stato, poi, previsto che le regioni, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP e IGP di destinazione (art. 34).

Il **Capo III** disciplina la **rivendicazione** e la **gestione delle produzioni**. Si prevede, tra l'altro, per i vini DOP che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale.(art. 38, co.1).

Il **Capo IV** disciplina la composizione e le funzioni del **Comitato nazionale dei vini DOP e IGP**; durante l'esame in Commissione è stato previsto che l'incarico di membro del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.

Il **Capo V** regola i **Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette**.

Il **Capo VI** disciplina i **Concorsi enologici**.

Il **Titolo IV** è intitolato **Etichettatura, presentazione e pubblicità**.

L'art. 43, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto. Secondo l'art. 47, co.6, i vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a quindici litri, muniti, a cura delle ditte imbottigiatrici, di uno speciale **contrassegno**, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo da evitarne il riutilizzo. Per i vini DOC può essere utilizzato tale contrassegno o, in alternativa, il lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigiatrice e comunicato all'organismo titolare del piano dei controlli. I consorzi di tutela decidono di avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto o, per i vini DOC e IGT di un sistema telematico

di controllo e di tracciabilità alternativo, secondo modalità da stabilire con decreto.

Il **Titolo V** disciplina la **denominazione**, la **produzione** e la **commercializzazione degli aceti**. Le principali novità introdotte in Commissione riguardano la previsione di modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico per gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri; gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri sono dichiarati esenti dalla relativa tenuta. All'art. 55 è stato previsto che nella denominazione di vendita di un aceto può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. E' comunque vietato l'uso dei termini "DOC", "DOP", "DOCG", "IGT" o "IGP".

Il **Titolo VI** si occupa di **adempimenti amministrativi e controlli**.

Il **Capo I** è intitolato "**Adempimenti amministrativi**".

L'art. 57, relativo alle dichiarazioni obbligatorie, prevede che gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico SIAN sono assolti dal rispetto dei termini di registrazione prescritti, purché i sistemi informatici siano in grado di rispettare le prescrizioni contenute nel D.M. 20 marzo 2015. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Il **Capo II** è dedicato ai **Controlli e alla Vigilanza**.

L'Autorità nazionale competente designata è il **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali** (art. 62). I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel **Registro unico dei controlli ispettivi** (art. 63). I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito l'**elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo** (art. 64). Con una modifica apportata in Commissione è stato previsto che la struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco; nel caso in cui l'utilizzatore di una DOP o IGP sia soggetto a più strutture di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo individuare la struttura responsabile di tutta l'attività di certificazione e controllo (art. 64, co.13).

Il **Capo III** è dedicato alla **Tutela del Made in Italy** ed è composto del solo articolo 68 secondo il quale l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito *internet* le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Il **Titolo VII** è dedicato al **sistema sanzionatorio**. L'art. 85 introduce la fattispecie del **ravvedimento operoso**, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. L'articolo 86-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le "**Strade del Vino**".

Il **Titolo VIII** reca le **norme transitorie e finali**.

## Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La XIII Commissione Agricoltura ha iniziato l'esame della proposta di legge C. [2236](#) il 7 maggio 2014; in data 8 ottobre 2014 è stata poi abbinata la proposta di legge C. [2618](#).

Il 16 ottobre è stato poi costituito un Comitato ristretto che si è riunito in un arco temporale che va dal 28 ottobre 2014 al 23 marzo 2016.

E' seguita, poi, l'adozione di un testo base e l'esame delle proposte emendative esaminate nelle sedute del 6 aprile 2016 e del 19 luglio 2016, quest'ultima dedicata al recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

## I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Le Commissioni VI Finanze, VII Cultura, X Attività produttive, XII Affari sociali e XIV politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole.

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha espresso parere favorevole condizionato:

- alla previsione di un coinvolgimento delle regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'emanazione dei decreti ministeriali previsti agli articoli 16, 22, 23, comma 7, 24, comma 3, 40, 48, 51, comma 3 e 52, comma 3, 60, comma 1 e 64, comma 20;
- alla previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano agli articoli 57 e 61.

Le condizioni espresse sono state recepite interamente dalla XIII Commissione (*salvo quella riferita all'articolo 22, dove il riferimento al decreto era già stato soppresso in sede di esame ed approvazione degli*

*emendamenti*).

La II Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole con tre condizioni ed una osservazione.

Le prime hanno richiesto che:

- ovunque ricorra la formulazione "salvo applicazione delle norme penali vigenti" essa sia sostituita dall'espressione "salvo che il fatto costituisca reato";
- venga inserita la clausola "salvo che il fatto costituisca reato" agli articoli 70 (commi da 1 a 11), 71 (commi 2, 3 e 4), 73 ( commi 1, 2, 4, 6, 8, 9 e 10), 74 (commi 6, 8, 11, 14 e 15), 76 (commi 1,2,4,6,8,9 e 10) e 78 (commi 1, 2, 3 e 4);
- all'articolo 71, comma 1, sia soppressa la parola "comprovati".

L'osservazione richiedeva alla Commissione di meglio precisare la condotta vietata in relazione a tutti gli illeciti amministrativi che costituiscono violazione della normativa europea o statale in una determinata materia.

La Commissione di merito ha recepito le condizioni e non l'osservazione.

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che, per assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

- al comma 3 dell'articolo 6 venga soppresso il secondo periodo;
- venga soppresso l'articolo 59;
- al comma 2 dell'articolo 83 venga riformulato il riferimento al "capo 17, capitolo 3373" facendo, invece riferimento ad un più generico "apposito capitolo" richiamando espressamente gli articoli che prevedono a legislazione vigente che gli introiti delle sanzioni comminate sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) in modo da rendere neutro a livello finanziario la norma contenuta nell'articolo 83.

La Commissione di merito ha recepito tutte le condizioni espresse dalla V Commissione Bilancio.

La VIII Commissione Ambiente ha espresso parere favorevole con due osservazioni che non sono state recepite.

La prima richiede che venga previsto, all'articolo 12, comma 7, che il processo di denaturazione delle acque o di altre sostanze ottenute nella concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico non sussista nel caso in cui le acque confluiscono direttamente in impianti di depurazione.

La seconda, riferita all'articolo 43, comma 7, fa riferimento all'opportunità di "elidere" il termine "recipienti" oppure di prevedere l'equiparazione di questi agli imballaggi di cui all'[articolo 218, comma 1, lett. a\), del decreto legislativo n.152 del 2006](#).

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con due condizioni ed un'osservazione.

Le prime hanno richiesto un coinvolgimento delle regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nell'ambito dell'adozione dei decreti previsti al comma 9 dell'articolo 7 e al comma 20 dell'articolo 64.

L'osservazione fa riferimento all'opportunità di inserire una disposizione secondo la quale il provvedimento in esame si applica alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti dei rispetti statuti e delle relative norme di attuazione.

Sia le condizioni che l'osservazione sono state recepite dalla Commissione di merito.